SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del
17 NOV. 2015

DELIBERA
365/15

Ric. scien.
9.1

..... OMISSIS .....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

..... OMISSIS .....

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

17 NOV. 2015

COSTITUZIONE FONDO DI GARANZIA PER COMPENSAZIONE SU PROGETTI DI RICERCA

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Grant Office dell'Area Supporto alla Ricerca.

Il Presidente ricorda che, come da delibera del Senato accademico n. 283/14 del 14/05/2014 e del Cda n. 115/14 del 6/05/2015, l'ateneo ha approvato il recesso dal CIRPS a far data dal 31/12/2014. Il centro interuniversitario CIRPS è ad oggi coinvolto in progetti di ricerca nazionali e internazionali, sui quali insistono vari contenziosi legali (vedasi MIUR e CE).

In particolare, per quanto attiene i progetti nazionali, il MIUR dichiara di vantare complessivamente un credito di € 3.460.213,47 nei confronti di Sapienza, a seguito di alcuni finanziamenti non riconosciuti al CIRPS su fondi PON e FAR.

Sapienza sta in ogni modo avviando delle azioni nei confronti del dicastero succitato anche in conseguenza del fatto che ormai diverse sentenze hanno avvalorato la definizione di centro interuniversitario come *entità che gode di autonomia soggettiva quale soggetto capace di agire e di assumere una sfera differenziata di responsabilità giuridica, amministrativa, negoziale, finanziaria e gestionale, da reputarsi autonoma e diversa dagli enti universitari associati all'atto di costituzione del centro interuniversitario, munito di rappresentanza sostanziale e processuale nella persona dell'organo rappresentativo designato dalle disposizioni statutarie* (vedi sentenza del Tribunale Civile di Roma del 24.8.2015 parte integrante)

Il MIUR, infatti, a fronte della mancata restituzione dei finanziamenti da parte del CIRPS, sta provvedendo ad effettuare delle compensazioni su altri progetti di ricerca vinti da dipartimenti della Sapienza.

Complessivamente l'ateneo potrebbe subire una compensazione da parte del MIUR per un totale di € 1.485.669,09 a fronte del mancato riconoscimento di fondi al CIRPS.

Le compensazioni comunicate via mail dal dirigente dell'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Miur, riguardano i seguenti progetti di ricerca:

- DM24283 ricerca e formazione per un totale di € 188.122,24;
- Progetto 5267 Matera+1856 BBM NanoMaterials per € 35.000,00;
- Progetto 4825 ENIAC MODERN per € 79.135,31;
- Progetto 5189 - ARTEMIS pSHIELD per € 79.924,00;
- Progetto 1185 per un totale di € 65.077,92;
- E5159 BLEND per € 109.500,00;
- DM20877 per € 29.764,74;
- Progetto 6638 per € 317.076,48;
- Progetto QUASAR - CHIST - ERA per € 47.694,97;
- Progetto 4817 ARTEMIS eDIANA per € 121.846,04;
- Progetto ARTEMIS NSHIELD per € 47.952,00;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Settore Grant Office

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Sabrina Lucchini

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

17 NOV. 2015

- Progetto PON01_01160 per € 51.443,26;
- Progetto E6384 NANOBIOWINE per € 59.082,64;
- Progetto E5067 ARTEMIS CHIRON per € 254.049,49.

DEBITI CIRPS		CREDITI UNIVERSITA' LA SAPIENZA	
PON	**FAR**	**PON**	**FAR**
€ 3.358.553,79	€ 101.659,68		1.485.669,09

Inoltre, il CIRPS risulta debitore nei confronti del Ministero per la somma di € 122.471,99 per la ricerca e 58.500,00 per la formazione per il progetto prot. 12960 a valere sulla programmazione PON2000-2006. Su questo progetto il MIUR ha operato una compensazione su somme già autorizzate al CIRPS per il medesimo progetto.
Per quanto attiene i progetti internazionali, il CIRPS presenta delle criticità, manifestate dai partner progettuali, su due progetti, per i quali si presenta di seguito una stima delle cifre che il Centro potrebbe dover restituire e per le quali la Commissione Europea applicherebbe la compensazione su altri progetti di ricerca Sapienza:

- 7PQ - progetto PLANGRID-EV: circa 215.000,00 euro;
- TEMPUS - progetto MANSOUR: circa 140.000 euro (di cui 35.000,00 nei confronti della CE e il resto nei confronti dei partner).

Complessivamente si stima una compensazione di € 355.000,00 da parte della Commissione per i progetti legati al CIRPS.
Alla luce di quanto sovra esposto, si rappresenta la necessità di costituire un fondo di garanzia che sia accessibile ai Centri di Spesa che hanno subito delle compensazioni da parte delle autorità di gestione dei progetti (MIUR, Commissione Europea). Tali richieste dovranno essere circostanziate e strettamente relative agli importi compensati.

Il Presidente propone di dare mandato all'Amministrazione, al fine di garantire il buon esito dell'attività di ricerca dei Centri di Spesa di verificare la possibilità, in fase di chiusura del bilancio di esercizio 2015, di destinare €2ML alla costituzione di un apposito fondo vincolato di garanzia.
La costituzione di tale fondo non solo non implica acquiescenza alla situazione debitoria imputata a Sapienza per conto del CIRPS, ma anche nei confronti dei soggetti costitutivi il centro in parola, nei confronti dei quali Sapienza si riserva di avviare le azioni legali necessarie per il recupero di tale credito.

Il Presidente invita a deliberare.

Allegato parte integrante: sentenza Tribunale di Roma 24.8.2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Settore Grant Office

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Sabrina Luccarini

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

..... O M I S S I S .....

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

17 NOV. 2015

DELIBERAZIONE N. 365/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca ai centri di spesa che hanno subito delle compensazioni per progetti la cui rendicontazione non è andata a buon fine o su cui sono pendenti dei contenziosi;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Colotta, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- **di dare mandato all'Amministrazione di verificare la possibilità, in fase di chiusura del bilancio di esercizio 2015, di destinare € 2ML alla costituzione di un apposito fondo vincolato da destinarsi ai Centri di Spesa che hanno subito compensazioni su importi a loro dovuti da parte delle autorità di gestione dei progetti di ricerca, causati da progetti che non sono stati ad oggi riconosciuti dalle medesime autorità di gestione;**
- **che il Centro di Spesa che usufruisce della quota del fondo a fronte di una compensazione da parte del MIUR o di altri enti gestori di progetti di ricerca competitiva, dovrà provvedere al relativo reintegro immediatamente dopo l'incasso dei rimborsi delle spese rendicontate, consentendo in tal modo di svincolare le risorse corrispondenti;**
- **che l'utilizzazione del fondo de quo non costituisce acquiescenza nei confronti del CIRPS della presunta situazione debitoria di Sapienza per conto del CIRPS medesimo e neppure nei confronti dei soggetti costitutivi il ripetuto centro, verso i quali Sapienza si riserva di avviare le azioni legali necessarie per il recupero di tale credito;**
- **che, analogamente, per altre simili fattispecie Sapienza, al fine di recuperare le somme attinte dal fondo vincolato, adotterà ogni provvedimento nei confronti dei soggetti responsabili delle intervenute compensazioni.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S .....

9.1

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, in data 20\08\2015, nella persona del Magistrato, Giudice designato Dr.Nicola Archidiacono, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile del ruolo procedimenti speciali sommari, iscritta al RGN.38912-1\2015, posta in deliberazione all'udienza del 23\07\2015, e vertente tra: CENTRO UNIVERSITARIO per lo SVILUPPO SOSTENIBILE (C.I.R.P.S.), con sede amministrativa in Roma presso Università E-Campus, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore Prof.V.Naso.

Ricorrente

Elett.te dom.to in Roma, Via P.da Palestrina n.63, rappresentato e difeso dai proc.ri avv.ti S.Contaldi e G.Contaldi, per procura speciale alle liti conferita per atto di procura posto a margine dell'atto di ricorso introduttivo.

E

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA, UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA, UNIVERSITA' degli STUDI TOR VERGATA di ROMA, in persona del Ministro competente in carica il primo, dei rispettivi Rettori pro tempore le altre parti.

Resistenti

Dom.ti in Roma, nella sede dell'ufficio distrettuale in Via dei Portoghesi n.12, rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato.

OGGETTO: domanda cautelare proposta ex artt.669 bis, 700 c.p.c. avverso ai provvedimenti emanati dal Ministero dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA-Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, e precisamente:1) provvedimento in data 13\02\2015 al prot.n.0000358, avente ad oggetto la revoca parziale del finanziamento per il Progetto PON01 02422 concesso al C.I.R.P.S. come da disposizioni del D.D. n.702\Ric del 14\10\2011; 2)provvedimento della stessa autorità amministrativa in data 03\03\2015, di approvazione del subentro dei soggetti attuatori Università degli Studi di Catania e Università degli Studi Tor Vergata Roma, allo svolgimento delle attività residue del soggetto uscente C.I.R.P.S.-Sapienza Università degli Studi di Roma;3) provvedimento in data 25\3\2015, avente ad oggetto PON2 R&C, 2007\2013 PON01 2422 C.I.R.P.S., richiesta di restituzione parziale delle somme erogate a titolo di anticipazione sul progetto di Formazione prima identificato.

I procuratori delle parti costituite hanno precisano le loro conclusioni come nei rispettivi atti difensivi introduttivi e di costituzione.

ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DI CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE.

Si deve premettere che la parte ricorrente C.I.R.P.S. risulta essere titolare di una posizione giuridica soggettiva traente origine dalla sua natura giuridica qualificabile come autonomo centro di imputazione di diritti soggettivi e di obbligazioni aventi sorgente nel

suo atti costitutivi e nelle convenzioni stipulate con rispettivi istituti universitari legittimati alla creazione di un centro di servizi interuniversitari così come contemplato dall'art.91 del D.P.R. n.382\1980, per la predisposizione e l'allestimento di strutture organizzative distinte sotto il profilo soggettivo dalle singole università degli studi associate, provviste di autonomia gestionale patrimoniale e contabile per il perseguimento delle finalità istituzionali conferitegli dagli atti istitutivi e dalle convenzioni per dare corso alla pratica realizzazione delle misure attuative previste dalle disposizioni legislative richiamate per il raggiungimento degli scopi afferenti allo svolgimento delle attività di ricerca e di partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca e sul fondamento della disciplina contrattuale o convenzionale precostituita e a potenziare il sistema organizzativo e migliora il funzionamento degli istituti scientifici sopperendo alle esigenza della ricerca scientifica mediante allestimento delle attrezzature necessarie nell'ambito dei settori di ricerca interessati, e di promozione delle iniziative e delle attività di studio e documentazione.

Si devono così intendere e delineare le funzioni e la finalità istituzionali del C.I.R.P.S., in conformità alla disciplina legislativa dettata dagli artt.89-90, del D.P.R.n.382\1980, in materia di collaborazione interuniversitaria, alla cui partecipazione i singoli istituti universitari esercitano la facoltà di prestare adesione per la progettazione e l'esecuzione di

programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, nei termini con le modalità e alle condizioni prescritti nelle lettere a) b) c) d) e) del comma 8 dell'art.90, così come stabiliti dall'art.91bis.

Ne consegue la logica considerazione che le istituzioni universitarie e gli enti pubblici a carattere scientifico partecipanti al centro di ricerca interuniversitario istituito con apposite deliberazioni dei consigli di istituto e convenzioni stipulate, configurabili quali contratti plurisoggettivi destinati alla costituzione di un ente diverso dagli enti universitari e di ricerca associati, di fronte ai terzi presentano un gruppo unitario con attività esterna, Il quale, anche se agisce per conto e nell'interesse delle istituzioni consorziate, impegna il proprio nome e assume la propria resinabile giuridica e patrimoniale così da potere essere qualificato nell'ordinamento giuridico positivo quale centro autonomo di rapporti giuridici provvisto nella sfera dei rapporti giuridici e patrimoniali instaurati con terzi soggetti, di autonomia negoziale atta a costituire, modificare, estinguere gli anzidetti rapporti anche attraverso la conclusione di contratti, ai sensi degli artt.1321-1322 cod.civ., promuovendo operazioni economiche e finanziarie propedeutiche al raggiungimento dei fini istituzionali determinati nella disciplina dettata nelle clausole statutarie.

Nel caso specifico si deve ravvisare nella situazione di fatto e di diritto così determinatasi, che la Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha assunto il ruolo di

istituzione universitaria associata, la quale per effetto e in adempimento della clausola convenzionale istitutiva approvata nell'art.3, ha allestito e ha messo a disposizione l'apparato logistico amministrativo del centro interuniversitario di cui si discute, consistente nella prestazione della sede amministrativa e dei servizi relativi atti a consentire lo svolgimento in termini logistici e di soddisfazione delle esigenze e delle necessità materiali di supposto alle misure attuative e operative connesse all'esercizio dei compiti e dei doveri istituzionali affidati alle iniziative e alle attività rimesse alle funzioni attribuite dalla legge e dalle convenzioni alla struttura del C.I.R.P.S., in assenza di qualsiasi configurabile esistenza di un rapporto organico di natura istituzionale, stante la anzidetta autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e negoziale assunta dal centro interuniversitario, quale componente di un rapporto di natura esclusivamente intersoggettiva, di collaborazione e di coordinamento tra lo stesso centro e l'università associata.

In ragione della affermata autonomia soggettiva quale soggetto capace di agire e di assumere una sfera differenziata di responsabilità giuridica, amministrativa, negoziale, finanziaria e gestionale, da reputarsi per le precedenti considerazioni, autonoma e diversa dagli enti universitari associati all'atto di costituzione del centro interuniversitario, munito di rappresentanza sostanziale e processuale nella persona dell'organo rappresentativo designato dalle disposizioni

statutarie del Direttore Generale, si deve ravvisare la assoluta distinzione tra il ruolo amministrativo e di supporto logistico propedeutico all'allestimento in forma materiale della sede amministrativa, e le funzioni e attività svolte nella fase attributiva e nella fase operativa del progetto finanziato PON01 02422 concesso al Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile con D.D.n.702\Ric. del 14\10\2011, trattandosi di iniziativa progettuale di tutta evidenza non contemplate alcuna partecipazione in veste qualificata rilevante sotto i profilo giuridico amministrativo, della stessa Università degli Studi di Roma "La Sapienza", la quale è sì identificabile tra gli enti universitari istitutivi del soggetto nell'ambito delle previsioni legislative di collaborazione scientifica e tecnologica universitaria per la promozione delle iniziative e della programmazione delle progettualità e dei finanziamento delle attività di ricerca scientifica, ma risulta assolutamente non interessata con specifico riferimento al progetto in questione, ammesso al finanziamento nel corso del 2011 su iniziativa assunto dallo stesso CIRPS in collaborazione e partecipazione con diversi soggetti quali le Università degli Studi di Catania, Milano Bicocca, Tor Vergata di Roma, e il C.N.R. e altri soggetti privati operanti come sede nella circoscrizione territoriale prescritta dalle previsioni del programma di convergenza corrispondente agli ambiti territoriali delle regioni Puglia, Sicilia, Campania e Calabria.

Ne consegue che la posizione soggettiva qualificata esclusivamente dall'essere soggetto istituzionale costitutivo del C.I.R.P.S., e allestitore della sede amministrativa del centro, deve esser reputata come assolutamente irrilevante e indifferente rispetto alle prescrizioni del disciplinare di concessione delle agevolazioni a valere sui fondi PON E, e in quota non prevalente su fondi FAR, giusto atto ministeriale di cui al Prot.n.849\Ric. del 24\11\2011, e come tale configura un palese travisamento dei fatti nella esposizione delle motivazioni del provvedimento contestato di cui al n.1 in data 13\02\2015, attinenti al motivo principale prevalente posto a fondamento della determinazione amministrativa di revoca parziale del finanziamento e riferito al rilievo di omessa trasmissione della comunicazione al Ministero della composizione del soggetto beneficiario, stante la permanenza nel caso di specie di tutti i soggetti prima identificati partecipanti alla iniziativa progettuale ammessa al finanziamento.

Ne consegue la logica considerazione che l'ente universitario nel corso dello svolgimento delle attività scientifica e tecnologiche di realizzazione delle previsioni progettuali, determinatosi mediante le deliberazioni dei suoi organi a dichiara il recesso dal CIRPS, deve essere ritenuto ai fini del completamento del progetto e del finanziamento del tutto irrilevante per la sua posizione giuridica soggettiva rispetto all'ambito territoriale e soggettivo definito nel programma approvato e come tale non apprezzabile al fine di

ravvisare la esistenza dei presupposti fattuali e delle condizioni giuridiche per contestare un inadempimento colpevole al soggetto beneficiario.

Per altro, la clausola regolamentare richiamata all'art.3 del Disciplinare n.849\Ric., esplica una prescrizione regolamentativa di fattispecie affatto diversa da quella concreta rappresentata negli argomento motivazionali addotti a sostegno del provvedimento, con migliore attenzione ermeneutica interpretabile nel senso di modificazioni intersoggettive afferenti alla composizione dei soggetti partecipanti al progetto di natura privata escludente i soggetti istituzionali quali gli enti universitari.

Detto atto di recesso, dunque, deve essere reputato come non interferente sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo, con la fase di esecuzione e con la successiva fase di ultimazione delle attività progettuali programmate in origine all'atto della concessione del finanziamento, e come tale la irrilevanza della posizione soggettiva nella sfera giuridica e patrimoniale del rapporto in corso di svolgimento, realizzativo del progetto anzidescritto, e attuativo della erogazione preliminare delle anticipazioni e della verificazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile, della liquidazione e erogazione definitiva dei contributi alla ricerca giusto D.D. prima indicato, determina una manifesta e documentata invalidità del provvedimento amministrativo sull'argomento addotto nelle motivazioni.

Con riguardo all'altra contestazione specifica desumibile dl testo della motivazione espressa a fondamento del provvedimento amministrativo in oggetto, attinente ad una asserita inottemperanza alle prescrizioni vincolanti il soggetto beneficiario consistenti ai sensi del disciplinare approvato, nella costituzione obbligatoria di un conto corrente bancario o postale dedicato, si deve osservare che il dispositivo del disciplinare di finanziamento di cui all'art.3 lettera r), prescrive di tenere specifica separata evidenza contabile desumibile dai sistemi informatici, atta a consentire di ottenere estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni, afferenti alla iniziativa progettuale e alla attività di esecuzione, e che per dare corso alle misure attuative tali da soddisfare l'esigenza esplicate nelle prescrizioni disciplinari, il C.I.R.P.S. ha offerto evidenza delle movimentazioni contabili sul conto corrente dedicato al progetto acceso presso la filiale n.30660 di Unicredit e ha esibito i dati amministrativi e contabili rilevanti riguardanti i bilanci, attenendosi alle disposizioni vincolanti di Tesoreria Unica imposte dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità della Università "La Sapienza", quale struttura amministrativa agente nella sfera giuridica e amministrativa della istituzione universitaria, ai sensi dell'art.31, conformandosi alle disposizioni regolamentari prescrittive del'obbligo di dare corso alla utilizzazione del conto corrente stabilito per tutti i centri di spesa riferibili all'ateneo presso il cassiere individuato mediante convenzione stipulata dall'ateneo

stesso precostituito appositamente per eseguire tutte le operazioni contabili, così dando ottemperanza ad un obbligo giuridico di fonte regolamentare tale da non potere essere disatteso da un disciplinare di finanziamento costituente fonte di obblighi giuridici sottomessi alla potestà regolamentare primaria, ai sensi delle disposizioni di attuazione al Codice Civile dettate dall'art.1.

Per altro, le prescrizioni dettate dal disciplinare alla lettera r) dell'art.3 non possono essere interpretate anche alla luce del dovere di conformarsi alle norme dei regolamenti di contabilità degli istituti universitari di riferimento del C.I.R.P.S., in termini di costituzione obbligatoria di un conto dedicato esclusivo, dovendosi con una corretta operazione ermeneutica scindere la prescrizioni di utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, di cui alla lettera q), dall'obbligo di tenere specifica e separata evidenza contabile desumibile dai sistemi informatici, di cui alla lettera r), obbligo da reputarsi ottemperato e per il quale non si desume dalla lettura della motivazione la formulazione di alcuna contestazione specifica di inadempimento.

Né si deve dimenticare che per specifiche deliberazioni del consiglio di amministrazione universitario della Università convenzionata, tutti i progetti di ricerca del Centro finanziati da enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali, esigono una rendicontazione contabile gestita scientificamente da CIRPS con la sottoposizione della situazione amministrativa e contabile alla supervisione e al controllo gestionale e

amministrativo del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, coadiuvato dal Segretario amministrativo, quali organi direttamente vincolati alle istituzioni universitarie.

Emerge, in conclusione, anche nella lettura della esplicazione di detto argomento motivazionale una palese confusione interpretativa e una risoluzione fondata su un apprezzamento di una fattispecie inesistente e travisata rispetto a quella in concreto palesatasi, e una violazione e inesatta applicazione delle norme legislative, regolamentari e provvedimentali, tale da produrre una evidente invalidità dell'atto.

In tema di sede in area di convergenza, oltre a palesarsi una notevole intempestività del rilievo, tale da fare presumere una frettolosa istruttoria procedimentale della pratica di ammissione del progetto al programma di finanziamento in ragione della doverosità della verificazione all'atto della domanda, si deve addivenire comunque ad una conclusione di manifesta carenza di fondamento nei presupposti fattuali e nelle condizioni giuridiche dell'atto amministrativo, se si osserva che il C.I.R.P.S. è un centro di coordinamento di attività scientifica e di ricerca strutturato sul territorio corrispondente all'area di convergenza in corrispondenza alle stesse sedi delle Università associate effettivamente partecipanti al progetto, e i ogni caso si deve constatare che i riscontri documentali offerti in comunicazione da parte ricorrente consento di formare sicuro convincimento sulla effettività dell'allestimento con appositi atti contrattuali

stipulati con le università interessate, di locali stabili compresi nei complessi universitari finalizzati al godimento delle strutture necessarie ai fini della realizzazione del progetto mediante concessine in comodato.

In conclusione si palesa la assoluta invalidità di tutti gli argomenti motivazionali esplicati nel provvedimento contestate sia per travisamento dei fatti sia per inesatta applicazione di norme di diritto alle fattispecie concrete così come ricostruibili sul fondamento obbiettivo dei riscontri documentali valutabili come precisi, seri e concordanti atti a consentire di ravvisare per gli effetti giuridici immediati prodotti dal provvedimento nella sfera giuridica e patrimoniale del soggetto destinatario, la presenza di un pregiudizio definitivo e irreparabile attuale, inferto sia alla dimensione scientifica e tecnologica della sfera operativa del soggetto leso, irrimediabilmente deteriorata anche di fronte alla comunità scientifica nazionale e internazionale, dalla deprivazione delle competenze, iniziative e apprezzamenti corrispondenti al completamento dei progetti perseguiti in oltre sette anni di attività di studio e di ricerca scientifica, da presumersi bene valutati dal M.I.U.R. per l'esito favorevole dei provvedimenti di ammissione al beneficio del finanziamento sui fondi prima indicati, sia al contenuto patrimoniale delle disposizioni patrimoniali del provvedimento invalido, pregiudizio tale da richiedere un rimedio cautelare urgente, ai sensi dell'art.700 c.p.c., quale una ordinanza disponente la

immediata sospensione degli effetti giuridici dell'atto come indicato nella domanda cautelare al n.1 e al n.3, con esclusione del provvedimento di cui al n.2 per evidente difetto di giurisdizione ordinaria, rimettendosi in sede di autotutela al vaglio della autorità amministrativa ministeriale la valutazione conseguente di improduttività di effetti giuridici di un atto amministrativo privato della operatività dei presupposti essenziali degli atti di revoca e di restituzione delle anticipazioni già erogate del finanziamento.

P.Q.M.

Visti gli artt.669bis, 700 c.p.c., accoglie parzialmente la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile, C.I.R.P.S., contro le parti resistenti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania e Università degli Studi Tor Vergata di Roma, e per l'effetto ordina la sospensione degli effetti giuridici prodotti dai provvedimenti sanzionatori identificati ai nn.1-3 dell'atto introduttivo, emanati contro la parte ricorrente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, e ordina, altresì, il completo ripristino della efficacia giuridica e della operatività del D.D. del 14\10\2011, n.702\Ric., a favore di parte ricorrente; dichiara il difetto di giurisdizione ordinaria a favore della giurisdizione amministrativa, a delibare la domanda cautelare proposta

con riferimento al provvedimento indicato al n.3; conce il termine di giorni trenta per la proposizione della domanda nel giudizio di cognizione ordinaria; la presente ordinanza è titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c..

Roma,20\08\2015.

Il G.D.

Dr.Nicola Archidiacono

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 24 AGO 2015
IL CANCELLIERE
Patrizia Colasante